

dei magistrati destinati in applicazione per fronteggiare le esigenze connesse con l'immigrazione;

- ritenuto, in ogni caso, necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio e che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta così da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti su indicati;

- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 18-ter, comma 3, Legge 6 agosto 2015, n. 132,

delibera

- di ripubblicare l'interpello per la nomina di un magistrato al Tribunale di Reggio Calabria al settore civile;

- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 10 novembre 2016, direttamente a questo Consiglio all'indirizzo mail: settima@cosmag.it . Il Dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 17 novembre 2016 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli Uffici Giudiziari cui saranno destinati Magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.

8) - 1847/FT/2015 - (relatore Consigliere ARDITURO)

Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 343 del 30.9.2015, per il triennio 2014-2016 del Tribunale di Brescia (soppressione della sezione Terza Penale e del riesame).

Il Consiglio,

- letto il decreto n. 343 in data 30.9.2015 di variazione tabellare con cui il Presidente del Tribunale di Brescia ha soppresso la III sezione penale e del Riesame del Tribunale;
- lette le osservazioni e le controdeduzioni formulate;
- vista la nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 12 ottobre 2015;
- preso atto dei pareri formulati dalla Commissione Flussi – anche a seguito di riesame richiesto in via istruttoria dalla VII Commissione del Consiglio Superiore - e dal Consiglio Giudiziario di Brescia, in particolare in data 15 ottobre 2015 che, al fine di una compiuta riassuntiva ricostruzione delle questioni affrontate, di seguito si riporta:

In data 30/9/2015 la Presidente del Tribunale di Brescia ha depositato il provvedimento di variazione tabellare urgente n. 343/2015 di prot.llo, di pari data, con il quale è stata disposta la soppressione della terza sezione penale e del riesame, con la conseguente assegnazione alle sezioni I e II penale delle materie ad essa attribuite nonché in pari numero dei quattro posti di giudice tabellarmente previsti.

Con tale provvedimento si rileva che:

- *con il provvedimento di variazione tabellare urgente del 12 febbraio 2014 (prot. 750/14), al fine di bilanciare il carico di lavoro tra sezioni dibattimentali e sezione del riesame, la Presidente ha attribuito a detta sezione (divenuta per l'effetto sezione III penale e del riesame) i procedimenti relativi alle misure di prevenzione ed una quota (400 all'anno) di processi monocratici afferenti reati, già di competenza pretorile, ex art. 550 c.p.p. o da opposizione a decreto penale di condanna, con imputati a piede libero, per i delitti contro il patrimonio specificamente indicati;*
- *con la modifica tabellare del 3 febbraio 2015 (n. 55/2015 prot.) sono state sottratte alla Sezione III penale e del riesame, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. V, n. 32077 dep. 21-7-14) in tema di incompatibilità endoprocessuale tra il giudice delle misure di prevenzione e il giudice del riesame-appello delle misure cautelari, le procedure aventi ad oggetto le misure di prevenzione personali e patrimoniali, e, ancora una volta al fine di bilanciare i carichi di lavoro tra le sezioni penali, è stata elevata a 520 procedimenti annui la quota di processi monocratici di competenza della III sezione penale e del riesame;*

- dall'esame dei flussi delle sezioni dibattimentali relativi al periodo 1/7/2014 - 30/6/2015 è emerso un ingente aumento dei processi pendenti, quasi triplicati nell'arco di un anno, con il passaggio, quanto ai processi di rito monocratico assegnati a magistrati togati, dal numero di 1.246 al numero di 3.392;
- il dato complessivo dei processi monocratici pendenti appare allarmante con un aumento di 3.361 processi nell'arco di un anno (i pendenti al 1/7/2014 erano 2.271 ed alla data del 30/6/2015 si è giunti al numero di 5.632 pendenze);
- a tali pendenze devono aggiungersi n. 3.460 procedimenti, formalmente in carico alla Procura della Repubblica, per i quali è stata richiesta la data di fissazione dell'udienza di comparizione ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, procedimenti per i quali, con provvedimento ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. (n. 5944/15 emesso in data 15.7.2015), è stata esclusa la fissazione in caso di reati soggetti a prescrizione massima nel termine dei 15 mesi dalla data di pervenimento della richiesta del P.M., i quali rimarranno al Presidente di sezione costituendo "carico sezionale non utilmente smaltibile";
- a fronte di tali sopravvenienze delle due sezioni penali, i carichi di lavoro della sezione del riesame sono andati progressivamente diminuendo.

Quanto a criteri di distribuzione procedimenti di riesame e di appello alle misure cautelari tra la I e II sezione il provvedimento stabilisce che:

- i procedimenti relativi alle impugnazioni, siano esse riesami avverso misure personali o reali ovvero appelli, siano assegnati a ciascuna delle due sezioni in relazione al numero GIP ciò che assicura la concentrazione in capo alla medesima sezione di tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento;
- in deroga a tale criterio, siano assegnati alla sezione non specializzata per materia le impugnazioni cautelari relative a procedimenti cd. "specializzati";
- tutti i collegi di riesame e di appello avverso misure cautelari siano presieduti dal Presidente di sezione, il quale, in caso di impedimento, assenza, astensione, ricusazione, sarà sostituito da Presidente dell'altra sezione;
- i procedimenti di riesame e di appello alle misure cautelari, in osservanza di quanto stabilito dal par. 27.3 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, saranno assegnati dai Presidenti di sezione secondo un criterio di rotazione a partire dal

giudice meno anziano nel ruolo fino a quelli che hanno conseguito la II valutazione di professionalità, secondo l'ordine di anzianità crescente.

Quanto all'esecutività del provvedimento, il dirigente richiama il par. 14.3 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti 2014-2016.

Avverso il suddetto provvedimento, hanno proposto osservazioni, con unico atto, tutti i magistrati assegnati alla I e II sezione penale, segnatamente i dott.ri Roberto Spanò, Maria Chiara Minazzato, Ezia Gardoni, Sara Micucci, Roberto Gurini, Giovanna Faraone, Angelica Nolli, Angela Corvi, Chiara Desenzani, Vincenzo Nicolazzo, Riccardo Moreschi, Tiziana Gueli, Giulia Costantino e Cristina Carrara, i quali hanno rappresentato, in primo luogo, la violazione del par. 14 della circolare per la formazione delle tabelle, evidenziando che oggetto dei provvedimenti di modifica tabellare in via urgente può essere solo «l'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni» (par. 14.1) o «l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici», non, invece, il provvedimento di radicale soppressione di una sezione, come nel caso di specie. Nel medesimo scritto è inoltre evidenziato che l'art. 27 della citata circolare pone la regola dell'istituzione della sezione del riesame mentre la deroga a tale principio è consentita solo ove «la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma» e non anche per le esigenze legate allo smaltimento dei carichi pendenti poste a fondamento del provvedimento dirigenziale. Infine, viene contestata la funzionalità del provvedimento nella parte che prevede l'assegnazione «trasversale» della materia del riesame a tutti i giudici (allo stato, quelli che non hanno ancora maturato la prima valutazione e fino alla seconda), da una parte perché detta previsione neutralizzerebbe il criterio di distribuzione dei processi in base alla materia di specializzazione e dall'altra perché l'impegno lavorativo di ciascun magistrato dedicato alla materia delle impugnazioni cautelari comporta una pari e corrispondente riduzione della produttività sul fronte dei procedimenti dibattimentali, la cui più celere trattazione costituisce obiettivo principale del provvedimento presidenziale. Ulteriori ed autonome osservazioni sono state presentate dalle dott.sse Costantino, Carrara (assegnate alla seconda sezione) e Gueli (assegnata alla prima sezione) le quali, in qualità di magistrati di prima nomina, hanno contestato la variazione tabellare poiché violativa del paragrafo 48.3 della circolare sulle tabelle 2014-2016, che impone ai Presidenti di Tribunale di destinare i magistrati di prima assegnazione ai posti loro

riservati dagli stessi Dirigenti, con indicazioni che sono vincolanti e che non possono essere derogate, se non “per gravi motivi di servizio dell'ufficio o di salute del magistrato, non altrimenti superabili”. Viene lamentata, pertanto, l'incongruità del provvedimento in esame, laddove prevede l'assegnazione di procedimenti cautelari a giudici di prima nomina, che nello specifico non hanno ricevuto alcuna specifica formazione nel settore del riesame-appello cautelare.

Autonome osservazioni sono state formulate dalle dott.sse Nolli e Corvi, le quali, madri di bambini di età inferiore ai tre anni e magistrati di prima valutazione di professionalità, conseguentemente all'adozione del provvedimento in esame saranno destinatarie di un “ventaglio di attribuzioni quantitativamente e qualitativamente ampio”, con procedimenti caratterizzati dalla estrema urgenza e perentorietà dei termini; circostanza che renderà difficoltosa la conciliazione fra i doveri lavorativi, da un lato, e le esigenze familiari e gli obblighi verso la prole, dall'altro; ciò in violazione del par. 45.2 e 45.3 della circolare sulla formazione delle tabelle.

In data 6 ottobre 2015 sono pervenute le osservazioni della Presidente della Seconda Sezione Penale, la quale:

- ha ribadito l'illegittimità del provvedimento per la violazione del paragrafo 14 della circolare sulla formazione delle tabelle e specificatamente sulla possibilità di sopprimere una sezione del Tribunale mediante lo strumento della variazione tabellare urgente;
- ha rilevato che l'insorgere di una "patologica" situazione di "intasamento" risale quanto meno al periodo 2013/2014 ed era, pertanto, ben conosciuta all'epoca (non remota) della formulazione della proposta tabellare per il triennio 2014/2016, potendo, dunque, essere conseguentemente valutata;
- ha evidenziato, inoltre, la contraddizione tra il provvedimento di variazione in urgenza e quelli adottati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. cpp, tenuto conto che la soppressione del Riesame avviene per fronteggiare procedimenti, molti dei quali non compresi né nel catalogo delle priorità legali, né in quello delle priorità convenzionali di cui ai citati provvedimenti organizzativi;
- ha rimarcato che l'aumento di produttività dibattimentale conseguente dalla soppressione della sezione del Riesame rimane solo teorico, considerata la necessità di ridurre i carichi dei colleghi designati per la trattazione delle procedure cautelari;

- *ha osservato che in ogni caso, ove si tenga ferma la soppressione della sez. III e Riesame, l'attribuzione del contenzioso cautelare all'interno di ciascuna sezione dovrebbe avvenire secondo i criteri ordinari, con distribuzione tra tutti i giudici con modalità predeterminate e oggettive: l'affidamento delle procedure cautelari solo a collegi formati dai presidenti e dai giovani magistrati, previsto nel provvedimento senza limitazione temporale (si evoca una "prima fase"), è impraticabile per le ragioni già esposte, non è opportuno per la delicatezza del contenzioso e contraddice il disposto di cui al par. 48.3 della circolare CSM.*

Ulteriori osservazioni sono state proposte dal dott. Michele Mocchiola (coordinatore della sopprimenda sezione) il quale ha rappresentato che il provvedimento è in contrasto con il par. 27.3 della circolare sulla formazione tabelle organizzative per il triennio 2014/2016, laddove statuisce che le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello (par. 27.3), e laddove precisa che l'assegnazione promiscua delle suddette funzioni cautelari a plurime sezioni è ammessa soltanto quando la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma. Sul punto il dott. Mocchiola ha precisato che la dimensione del Tribunale di Brescia sicuramente non è tale da escludere l'istituzione della sezione in oggetto, avendo un organico di 60 giudici, oltre il Presidente; né l'eliminazione della sezione del riesame è giustificata dalla concreta situazione dell'organico, dal momento che attualmente sono vacanti solo 2 posti di giudice. Il dott. Mocchiola evidenziava che, a seguito dell'istituzione della sezione del riesame, risalente al 2008, le sopravvenienze relative al gravame cautelare sono sensibilmente diminuite riducendosi da una soglia superiore ai 1200 a circa 700 procedimenti stimati per il 2015. Tale risultato è stato raggiunto in forza di una "quella stabilità organizzativa e giurisprudenziale che impone alle stesse parti una responsabile selezione delle impugnazioni proponibili". Con riferimento all'aumento delle pendenze del settore dibattimentale, il dott. Mocchiola rappresenta sostanzialmente che è da attribuirsi all'aumento delle sopravvenienze che sono cresciute nel 2014 di 1469 procedimenti, a fronte di un numero di procedimenti definiti pressoché invariato, sicché la misura adottata appare non funzionale allo scopo prefissato.

Anche i dott.ri Medioli Devoto e Guerrerio, assegnati alla Terza Sezione Penale e del Riesame, con rituali osservazioni hanno affermato l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 14 della circolare sulle tabelle, nonché l'incapacità del provvedimento organizzativo di raggiungere lo scopo prefissato, ovvero l'abbattimento delle pendenze del dibattimento penale. Le medesime doglianze vengono proposte dalla dott.ssa Fazio, magistrato assegnato alle terza sezione penale e del riesame.

In data 13/10/2015 la Presidente del Tribunale ha depositato controdeduzioni con le quali ha rappresentato:

- *che, in merito alla questione relativa alla legittimità del provvedimento assunto ai sensi del par. 14 della vigente circolare delle tabelle, non vi è dubbio che sussistano sia l'urgenza, che le gravi ragioni di servizio, e che si tratti di modifica tabellare concernente sia l'assegnazione di magistrati (par. 14.1), che di affari (par. 14.3), ad altre sezioni;*
- *che, nell'analizzare i dati statistici allegati al provvedimento 30/9/2015, va rilevato che nel periodo 1/7/2014 – 30/6/2015 la sezione terza ha trattato n. 280 procedure di riesame, di cui 78 definite con riunione e 51 con dichiarazione di inammissibilità. Pertanto sono stati definiti solo 151 procedimenti di riesame, con una definizione per magistrato di 37 procedimenti di riesame l'anno (n. 3 al mese);*
- *che, a seguito della variazione tabellare urgente, adottata in data 3 febbraio 2015, su richiesta del Giudice Coordinatore della Sezione III e del Riesame ed al fine di evitare situazioni di incompatibilità, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 32077 dep. il 21/7/2015, sono stati sottratti alla III Sezione Penale e del Riesame i procedimenti relativi alle misure di prevenzione; in conseguenza di ciò l'attribuzione della presidenza in capo al Presidente del Tribunale (destinata a presiedere unicamente tali procedimenti) si è svuotata di ogni contenuto, apparendo misura di natura formale, essendo la sezione composta da quattro giudici, compreso il Coordinatore, in violazione di quanto previsto dall'art. 46 quinto co. O.G., e dal par. 19.1 della circolare sulle tabelle.*
- *Che, quanto alle deduzioni delle Dott.sse Nollì e Corvi in ordine ad una presunta violazione di quanto previsto dal par. 45 della circolare sulle tabelle in ordine alle pari opportunità, nel documento organizzativo tabellare è espressamente contenuto il richiamo all'osservanza di quanto previsto dal par. 45. Le specifiche modalità per*

dare attuazione a detta disposizione saranno eventualmente adottate nel caso concreto, non apparendo la materia del riesame di per sé incompatibile con la situazione familiare dedotta dai predetti magistrati.

A parere del relatore le doglianze relative alla violazione dell'art. 14 della circolare sulla formazione delle tabelle sono infondate.

Il par. 14 regola il contenuto dei provvedimenti urgenti di modifica della tabella che possono essere adottati dal dirigente, con una procedura che può definirsi semplificata e che consente l'immediata esecutività del provvedimento. Tra di essi rientrano i casi enunciati al punto 14.1 che riguarda l'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni e l'ipotesi, punto 14.3, richiamata testualmente dal Presidente del Tribunale di Brescia nel caso in esame, che attiene alle modifiche che incidono sull'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici.

La variazione introdotta con il provvedimento in esame rientra in entrambe le ipotesi poiché prevede da un lato la redistribuzione degli affari assegnati alla Terza sezione tra la Prima e la Seconda Sezione Penale (ipotesi prevista dal punto 14.3 della circolare), dall'altro la conseguente assegnazione alle due sezioni dei magistrati addetti alla terza sezione penale (ipotesi di cui al punto 14.1). Nelle disposizioni della circolare non si ravvedono altre norme che impediscano l'adozione di un simile provvedimento organizzativo, anche se sarebbe auspicabile un raccordo ed una interlocuzione con i magistrati interessati e con i Presidenti di sezione al fine di consentire una gestione partecipata degli uffici.

Tuttavia, anche dalla relazione introduttiva della circolare della formazione delle tabelle 2014/2016, il CSM sembra essere orientato al riconoscimento di un'ampia discrezionalità in capo al dirigente (infatti stato rimosso l'inciso attinente alla impossibilità di rendere immediatamente esecutive le variazioni tabellari urgenti nel caso in cui vi fossero delle osservazioni), che se ne assume le conseguenti responsabilità, in modo da consentire un adeguamento della struttura organizzativa al modificarsi della situazione fattuale in termini di organico e di pendenze dei procedimenti. E allora, nel caso in esame, la soppressione della terza sezione e del riesame costituisce solo l'effetto e la conseguenza dell'assegnazione degli affari alle due sezioni penali così come consentito dal punto 14.3

della circolare e conseguentemente è consentita l'adozione mediante variazione tabellare urgente.

Venendo al merito delle doglianze si rileva che il presente provvedimento è inserito nel solco dei provvedimenti già adottati dalla Presidente del Tribunale al fine di far fronte al considerevole aumento dei processi pendenti presso le due sezioni penale dibattimentali, assegnati solo a magistrati togati, che sono passati, in un intervallo compreso tra il 1/7/2014 ed il 31/6/2015, da un numero di 1.246 al numero di 3.392. Il dato complessivo dei processi monocratici, nel medesimo arco di tempo, è aumentato da 2271 a 5632 processi. Tale incremento deve attribuirsi all'aumento delle sopravvenienze dovuto sostanzialmente alla completa copertura delle vacanze di organico della Procura della Repubblica di Brescia come non avveniva da diversi anni.

A fronte di tale sensibile incremento, la Presidente del Tribunale ha, nell'ultimo anno e mezzo, adottato numerosi provvedimenti tra i quali:

- *la variazione tabellare urgente n. 750/2014 di prot.llo del 12 febbraio 2014, al fine di riequilibrare i carichi di lavoro del settore penale tra le sezioni, veniva assegnata una quota di processi (fino ad un numero di 400) alla Sezione del Riesame nonché le misure di prevenzione; contestualmente con il provvedimento n. 750/2014 di prot.llo del 12 febbraio 2014 venivano individuati i criteri di priorità ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. con il quale, al fine di allocare proficuamente le poche risorse disponibili, si disponeva tra l'altro che "i processi soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data di pervenimento della richiesta del PM non andranno fissati e rimarranno al presidente di sezione costituendo carico sezionale non utilmente smaltibile; quelli soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data dell'udienza di programma, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data successiva al maturare della causa estintiva";*
- *la predisposizione del progetto tabellare 2014-2016, che, su parere conforme della commissione flussi, aveva ridotto il numero dei magistrati addetti alla sezione riesame, composta da 5 giudici, per assegnarne uno alla sezione GIP-GUP;*
- *la modifica tabellare del 3 febbraio 2015, con la quale sono state sottratte alla Sezione III e del Riesame le procedure aventi ad oggetto le misure personali e patrimoniali ed al fine di bilanciare i carichi di lavoro tra le sezioni penali è stata elevata a 520 la quota di processi monocratici di competenza della sezione riesame;*

- il provvedimento n. 5944/15 emesso in data 15/7/2015, con il quale sono stati confermati i criteri di priorità già adottati nel febbraio 2014.

A fronte di tali provvedimenti, decorso un termine che può certamente definirsi congruo di sperimentazione (circa un anno e mezzo), si deve rilevare che le misure organizzative adottate progressivamente sino ad ora paiono insufficienti ad affrontare l'incremento delle sopravvenienze del settore penale dibattimentale e giustificano l'adozione del provvedimento in esame. Non può condividersi l'argomento secondo il quale tale modifica doveva essere contenuta nella proposta tabellare poiché la situazione emergenziale del penale preesisteva. La proposta tabellare per gli anni 2014/2016 è stata adottata tenendo conto di una situazione risalente al 2013. Sul punto basti richiamare la delibera della commissione flussi che, in data 6 febbraio 2014, rilevava da un lato l'allarmante crescita delle sopravvenienze a carico dell'Ufficio GIP/GUP e dall'altro, con riferimento ai procedimenti di riesame, la notevole diminuzione dei nuovi procedimenti iscritti che sono passati dai n. 1442 del 2009 ai n. 551 del 2013 (variazione in diminuzione del 61%, che, valutata tuttavia solo in relazione ai procedimenti iscritti a mod. 17, è del 85%).

Parimenti non paiono condivisibili le argomentazioni poste a fondamento delle osservazioni secondo le quali l'adozione del provvedimento in esame si porrebbe in contraddizione con il provvedimento di individuazione delle priorità; l'assegnazione di quattro magistrati alle due sezioni penali, invero, consente solo una distribuzione più uniforme dei carichi di lavoro, comprensiva della quota di processi provenienti da udienza preliminare oggi non assegnate alle sezione Terza e del Riesame, ferme restando le priorità fissate dal Presidente del Tribunale. Sul punto si rileva che in un settore che versa in condizioni emergenziali, la terza sezione e del riesame nel periodo compreso tra 1/7/2014 ed il 30/6/2015 ha trattato 280 procedure di riesame cautelare personale di cui 78 definite con riunione e 51 con dichiarazioni di inammissibilità, definendo di fatto n. 151 procedimenti, ai quali deve aggiungersi la quota di monocratico da citazione diretta, loro assegnato. A fronte di tali numeri i magistrati togati della Prima e Seconda Sezione Penale hanno incamerato rispettivamente n. 2567 e 2057 processi, solo di rito monocratico, ovvero circa 300 procedimenti pro magistrato, ai quali vanno aggiunti circa 80 processi di competenza collegiale.

Dal punto di vista ordinamentale il provvedimento in esame non appare violativo del par. 27.3 della circolare, laddove prevede la possibilità di spalmare le funzioni cautelari tra le

sezioni penali quando la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consenta l'istituzione di una sezione autonoma. La Presidente del Tribunale ha correttamente richiamato la seconda ipotesi, facendo riferimento alla delibera del CSM – risoluzione del 13/3/2014 – che riconosce l'obiettiva situazione di sottodimensionamento della pianta organica del Tribunale. Ed allora certamente non rilevano le formali vacanze di organico, quanto piuttosto il riconoscimento di un sottodimensionamento dell'organico che consente l'adozione di misure straordinarie in deroga alle normali previsioni tabellari.

Anche le doglianze dei giovani colleghi di prima nomina appaiono infondate poiché con il provvedimento di variazione tabellare in esame sono comunque destinati a trattare materie non estranee alla loro formazione, tenuto conto peraltro della dimensione collegiale dei procedimenti cautelari, che consente un proficuo confronto con i colleghi più anziani.

Quanto alle osservazioni formulate dalle dott.sse Nolli e Corvi le quali, madri di bambini di età inferiore ai tre anni rispetto alla violazione del par. 45 della circolare, allo stato appare solo eventuale e nel concreto potranno essere adottati eventuali provvedimenti correttivi al fine di consentire una conciliazione tra l'attività lavorativa e gli adempimenti familiari.

Quanto ai criteri di distribuzione dei procedimenti cautelari tra le due sezioni penali, appaiono gli unici in grado di scongiurare le incompatibilità tra la fase cautelare e quella dibattimentale. Con riguardo alle assegnazioni interne alle singole sezioni, la previsione secondo la quale Presidenti di Sezione assegneranno secondo un criterio di rotazione, a partire dal giudice meno anziano nel ruolo fino a quelli che hanno conseguito la II valutazione di professionalità, è misura che contempera l'esigenza di un equilibrio dei ruoli (con l'impiego di magistrati che sono esonerati dalla trattazione dei processi provenienti da udienza preliminare) e la partecipazione di magistrati dotati di una maggiore esperienza alle procedure di riesame.

Aperto il dibattito, l'Avvocato Generale, dr. Giustozzi, svolge intervento a sostegno della proposta del relatore ed annuncia, pertanto, voto favorevole.

L'avv. Bianchi osserva che il fatto che l'ipotesi «soppressione di sezioni» trovi regolamentazione separata e specifica – precisamente nell'art. 43.3 della Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016 – e solo “a fronte di una evidente riduzione del numero o delle pendenze complessive di una sezione o di un settore” (trascurando per il momento che l'articolo preveda poi solo la sospensione e non la soppressione della sezione) esclude che allo stesso risultato si possa pervenire per effetto della assegnazione di magistrati ad altri settori o sezioni, o della assegnazione degli affari a singole sezioni di cui agli artt. 14.1 e 14.3 della stessa circolare.

E' quanto meno opinabile, quindi, che le assegnazioni trattate dall'art. 14 possano anche determinare la soppressione di una sezione.

Rileva poi, che, leggendo il provvedimento della Presidente del Tribunale in discussione (pag. 5, terza riga), appare che la soppressione della terza sezione sia lo strumento per le assegnazioni volute e non l'effetto e la conseguenza delle stesse.

Dissente, quindi, dall'opinione della relatrice e concorda con le doglianze espresse nelle osservazioni sulla non legittimità e ritualità del provvedimento.

Ancora, rimarca come le preoccupazioni emerse siano condivisibili, non apparendo neppure risolutivo, nell'ottica di un minore carico di lavoro, il mero trasferimento di affari e magistrati della terza alle due prime sezioni, specie se non si risolve l'annoso problema dell'insufficienza del personale amministrativo, che impedisce la celebrazione di un maggior numero di udienze monocratiche dibattimentali. Preoccupa, inoltre, l'affidamento di questioni tanto delicate ai magistrati di minor esperienza.

Ritiene che, in definitiva, non si possa né escludere la sussistenza di vizi procedurali né parlare di conformità alla circolare sulle tabelle 2014/2016, atteso che:

- *il provvedimento va contro il favor rafforzato per la specializzazione per materie omogenee, esteso anche all'interno delle singole sezioni, con perdita di un patrimonio di esperienza acquisita negli anni;*
- *la circolare incentivava l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP;*
- *non sembra comunque adottato il criterio alternativo di rotazione con eventuale esonero dal lavoro ordinario di cui all'art. 27.3 secondo paragrafo.*

Aggiunge che non appaiono trascurabili le indicazioni date dal CSM nella relazione illustrativa sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici

giudicanti per il triennio 2014/2016, laddove afferma: “Ma la novità forse più rilevante, che costituisce contemporaneamente il principale spunto di semplificazione e accelerazione, è costituita dalla introdotta possibilità, per il Dirigente che effettua la segnalazione, di dichiarare immediatamente esecutivo il nuovo progetto tabellare, a condizione che esso non comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell’ufficio con riguardo, in particolare, sia alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, sia al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, sia all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, ma determini semplicemente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari”.

Invita a valutare se, per risolvere il problema, non possa essere seguita la via di un aumento della quota di processi monocratici (ora attestato a 520) da affidare alla Terza Sezione o comunque una migliore distribuzione fra le tre sezioni del carico di lavoro, nel rispetto delle possibili incompatibilità.

Ritiene, pertanto, doversi esprimere parere contrario alla variazione tabellare adottata ed annuncia voto in tal senso.

L'avv. Vappina, oltre a condividere le considerazioni espresse dall'avv. Bianchi, ritiene di esprimere dissenso dall’interpretazione attribuita alla “concreta situazione dell’organico” con riferimento alla delibera del CSM – risoluzione del 13.03.2014 – con la quale riconosce l’obiettiva situazione di sottodimensionamento della pianta organica del Tribunale di Brescia.

Aggiunge che quel riconoscimento riguarda, appunto, la pianta organica, ma allo stato non vi è una situazione di scopertura di organico tale da giustificare adozione di misure straordinarie in materia tabellare mediante il ricorso alla variazione tabellare urgente. E non può risolversi la questione ritenendola meramente formale.

Sottolinea che è auspicabile, da parte di tutti, un futuro aumento della pianta organica, ma che tuttavia il dato attuale rispetto alla stessa è quello di una copertura dell’organico che ha consentito la istituzione della Terza Sezione Penale e del Riesame, secondo la proposta tabellare 2014/2016.

Pertanto ribadisce l’insussistenza dei requisiti per l’adozione di un provvedimento ai sensi del paragrafo 14.1 ed annuncia voto contrario alla proposta del relatore.

Il prof. Regasto rileva che con la variazione tabellare in oggetto la Presidente del Tribunale di Brescia ha disposto la soppressione della III Sezione penale e del riesame mediante l'applicazione del par. 14 della Circolare. Tale ultima disposizione, di carattere eccezionale, non contempla la fattispecie della "soppressione di una Sezione" che, al contrario, impone l'utilizzo di altra e diversa procedura (par. 13 della medesima circolare), bensì l'eventuale (e sola) "assegnazione dei magistrati e degli affari ad altra Sezione".

Per questa ragione, ferma restando, nel merito, la condivisione delle problematiche sottese al provvedimento, ritiene doversi esprimere parere contrario alla variazione tabellare adottata ed annuncia voto in tal senso.

Il dr. Chiaro, il dr. Masia ed il dr. Bonamartini svolgono interventi adesivi alla proposta del relatore, ritenendo doversi esprimere parere favorevole alla variazione tabellare adottata; annunciano, pertanto, voto in tal senso.

Il dr. Tringali esprime dissenso in ordine alla variazione tabellare adottata, rilevando la disfunzionalità delle previsioni introdotte rispetto all'obiettivo prefissato nella variazione stessa. Fa proprie tutte le considerazioni svolte nelle osservazioni proposte dai magistrati interessati, rimarcando come la soppressione di una sezione non possa ritenersi conseguenza dell'assegnazione dei magistrati che ne fanno parte ad altre sezioni, dovendo semmai opinarsi, in virtù delle previsioni della vigente circolare in materia tabellare, che detta assegnazione non possa mai spingersi fino al punto di provocare effetti "estintivi" delle articolazioni organizzative previste nel progetto tabellare.

Evidenzia, peraltro, come, al di là del dato formale, i profili maggiormente critici attengano alla funzionalità del provvedimento, che da un lato sacrifica la Sezione del Riesame a fronte della dedotta necessità di aumentare la produttività nell'ambito dei processi monocratici a citazione diretta, dall'altro appare comunque inidoneo a conseguire tale aumento di produttività.

Al riguardo rimarca, anzitutto, la singolarità di un provvedimento che, quantunque scaturito dal commendevole intento della Presidente del Tribunale di migliorare l'organizzazione del settore dibattimentale del Tribunale, è stato però fatto oggetto di

serrate (e fondate) osservazioni da parte di tutti i giudici appartenenti al suddetto settore, con la sola eccezione del Presidente della Prima Sezione Penale.

Richiamata la propria esperienza dibattimentale – svolta dal 2003 al 2013 e comprendente sia un ampio arco temporale (2003-2008) nel quale le procedure ex artt. 309 e 310 c.p.p. erano assegnate alle due sezioni dibattimentali, sia un arco temporale ugualmente ampio (2008-2013) successivo all'istituzione della Sezione del Riesame – osserva, altresì, che le considerazioni strettamente numeriche della Presidente del Tribunale non tengono conto dell'impatto – non quantificabile, ma assolutamente dirompente e certo ben maggiore del vantaggio derivante dal modesto accrescimento di organico della Prima e della Seconda Sezione Penale – che la trattazione delle procedure di riesame e di appello cautelare (le prime caratterizzate da estrema urgenza e non di rado dalla necessità di rapido esame di procedimenti ponderosi ed assai complessi) esplicherà sull'organizzazione delle ordinarie attività dibattimentali, anche collegiali. Né, contro tale conclusione, può invocarsi la diminuzione dei ricorsi cautelari verificatasi negli ultimi anni, trattandosi di dato non certo correlato ad un decremento delle misure cautelari applicate, ma all'evidenza scaturito dall'uniformità di orientamenti giurisprudenziali, garantita proprio dall'esistenza di una sezione specificamente ed in via prevalente deputata alla trattazione delle procedure cautelari; sicché la soppressione della sezione determinerà, con ogni verosimiglianza, un aumento esponenziale dei ricorsi, esasperando ancor di più il negativo impatto del settore "cautelare" sull'organizzazione del dibattimento.

Sotto altro profilo, osserva che la variazione tabellare in discussione non tiene conto della cronica e gravissima carenza di personale amministrativo che affligge le sezioni dibattimentali (come tutto il Tribunale di Brescia); carenza che inibisce in radice quell'aumento del numero e della durata delle udienze dibattimentali, che sarebbe invece necessario per conseguire la finalità enunciata con la variazione stessa, ossia l'aumento delle definizioni dei processi provenienti da citazione diretta; donde la già evidenziata radicale incapacità del provvedimento di raggiungere lo scopo prefissato.

Quanto al problema del minor carico di lavoro gravante sulla Terza Sezione Penale, rileva che l'enunciata esigenza di riequilibrio, già perseguita mediante l'assegnazione alla Terza Sezione Penale di una quota di procedimenti monocratici da citazione diretta, potrebbe essere soddisfatta aumentando e diversificando (ovviamente in termini compatibili con la peculiarità delle funzioni cautelari in concomitanza svolte) dette assegnazioni, magari

tenendo conto non solo di esigenze di stretta produttività numerica (che in un Tribunale dotato di una pianta organica sottodimensionata possono essere perseguite solo entro certi limiti), ma anche del dato qualitativo, potendo, ad esempio, essere attribuita alla Terza Sezione Penale una quota dei processi provenienti da udienza preliminare con imputati liberi (in modo da prevenire situazioni di incompatibilità).

Osserva, ancora, che alcuni aspetti della variazione tabellare presentano serie criticità, ciò che è ben evidente con riferimento alla previsione che, in caso di impedimento, attribuisce la presidenza dei collegi "cautelari" al Presidente dell'altra sezione dibattimentale, anziché al giudice anziano della stessa sezione (con ovvie ripercussioni in tema di incompatibilità a celebrare il dibattimento), ed a quella che esclude dall'assegnazione delle procedure di riesame/appello i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità (o superiore), con ingiustificato aggravio per i magistrati di prima valutazione, che, non soggetti alle preclusioni operative previste per i colleghi in attesa della suddetta prima valutazione, dovranno svolgere, unici fra gli altri, attività a tutto campo, coniugando le esigenze di celerità e l'imprevedibilità proprie della fase cautelare con il richiesto (quantunque irrealistico) aumento della produttività dibattimentale. Peraltro – il che è più rilevante – detta previsione istituzionalizza una composizione dei collegi cautelari (deputati a trattare giudizi di impugnazione in materia assai delicata, perché incidente su provvedimenti immediatamente esecutivi) che, salva l'eccezione del Presidente, esclude la partecipazione dei giudici dotati di più consolidata esperienza professionale.

Aggiunge, infine, che – al di là dei rilievi di legittimità svolti nelle osservazioni e delle certamente commendevoli intenzioni del dirigente dell'Ufficio – la soppressione della Terza Sezione Penale e del Riesame rischia di essere interpretata all'esterno (sia pure, certamente, al di là di ogni intenzione) come un vulnus all'inamovibilità, con conseguente pregiudizio dell'immagine del Tribunale di Brescia.

Ritiene, pertanto, doversi esprimere parere contrario alla variazione tabellare adottata ed annuncia voto in tal senso.

Il Presidente, dr. Galizzi, rileva che a suo avviso non sono fondate le considerazioni volte a contestare l'urgenza del provvedimento e ritiene, anche alla luce della relazione svolta dalla dr.ssa Dolce, che la variazione tabellare sia ispirata a razionali esigenze di

riorganizzazione. Conclude, pertanto, per un parere favorevole alla variazione tabellare adottata.

All'esito del dibattito, il Consiglio Giudiziario, in accoglimento della proposta del relatore, esprime, a maggioranza, parere favorevole alla variazione tabellare urgente adottata dalla Presidente del Tribunale di Brescia.

Osserva

Prima di esaminare nel merito la portata del provvedimento di variazione tabellare adottato, mette conto chiarire la natura dello stesso.

Dalla unitaria lettura degli atti e dalla stessa finalità dell'intervento - che può trarsi dal complesso dei provvedimenti organizzativi assunti e richiamati dal Presidente -, deve escludersi che la soppressione della Sezione terza penale e del Riesame costituisca il solo effetto mediato e per così dire consequenziale del decreto, trattandosi invero dell'*in se* della scelta organizzativa adottata.

Ciò, evidentemente, come correttamente osservato in sede di discussione del Consiglio Giudiziario, pone alcuni problemi di carattere procedurale sulle modalità dell'intervento e sulla efficacia dello stesso dovendosi qualificare come proposta di modifica tabellare ai sensi del paragrafo 13 della circolare sulla formazione delle tabelle.

Ma al di là di tale pur non secondario rilievo, la soppressione di una sezione particolare quale è quella del Riesame, impone di operare alcune riflessioni di carattere generale.

La circolare sulla formazione delle Tabelle esprime con tutta evidenza un motivato favore per l'istituzione - e conseguenzialmente il mantenimento - di una sezione del Tribunale incaricata della decisione sulle richieste di riesame ed appello delle misure cautelari personali e reali. E' una previsione che grava appunto in sede di redazione delle proposte tabellari sui Tribunali capoluogo di Corte d'Appello.

La sola eccezione prevista in circolare è fissata al punto 27.3: ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non lo consentano.

Orbene, pur non volendo ritenere che le due situazioni indicate dalla norma debbano concorrere, e dunque non rappresentino due ipotesi di eccezione alternativamente ricorrenti, è evidente che la situazione concreta dell'organico si riferisca ai casi di scopertura effettiva in quel momento storico e non ad una valutazione più generale ed astratta sulla inadeguatezza dell'organico.

In altri termini se eccezione alla regola dell'istituzione di una sezione autonoma, dedicata al Riesame, vi può essere deve ricorrere quanto meno la situazione concreta di forti scopertura dell'organico esistente.

Circostanza questa che non si verifica in relazione al tribunale di Brescia.

Nel merito, come osservato in sede di osservazioni, la soluzione adottata – pur assunta dal Presidente del Tribunale con la condivisibile finalità di rendere maggiormente efficiente l'azione dell'ufficio e di porre rimedio ad un riscontrato squilibrio dei carichi di lavoro - non appare comunque idonea a risolvere i problemi di sperequazione dei carichi e di criticità nella gestione e definizione di alcuni procedimenti.

Soluzioni alternative, del resto, risultano prospettate nel corso della lunga interlocuzione dialettica con i magistrati della sezione penale, in particolare quella di mantenere la sezione prevedendo una diversa e maggiore distribuzione delle competenze della stessa sulla base di una aggiornata e completa analisi dei flussi.

Pur nella riconosciuta autonomia organizzativa del dirigente e del *favor* per l'adozione di soluzioni organizzative diverse capaci di adeguare la struttura dell'ufficio alle contingenze quantitative e qualitative degli affari trattati occorre richiamare l'attenzione sulla diversa tipologia di strumenti che la normazione secondaria pone a disposizione del dirigente, in tal senso richiamandosi sul punto anche la previsione di cui al paragrafo 43 della circolare richiamata che, proprio in tale linea con riferimento alle sezioni in generale, prevede, al più, la sospensione dell'attività della stessa qualora si renda necessario alla luce di una *evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive*.

Per tali motivi,

delibera

di non approvare il decreto n. 343 in data 30.9.2016 del Presidente del Tribunale di Brescia.